

aprile 2014

Informativa alla Clientela per la sospensione delle rate dei mutui ipotecari

Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 1 al 3 dicembre 2013 nel territorio di alcuni comuni delle province di Potenza e Matera nonché del movimento franoso verificatesi il giorno 3 dicembre 2013 nel territorio del comune di Montescaglioso in provincia di Matera." (Ordinanza n. 151)

1. CONTENUTI DEL PROVVEDIMENTO

Con delibera del Consiglio dei Ministri del 24 gennaio 2014 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 febbraio 2014, n. 40) è stato dichiarato lo stato di emergenza per centottanta giorni in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel territorio di alcuni comuni delle province Potenza e Matera nonché del movimento franoso verificatesi il giorno 3 dicembre 2013 nel territorio del Comune di Montescaglioso in provincia di Matera.

In conseguenza della delibera, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile ha emanato l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 151, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 3 marzo 2014, n. 51, contenente disposizioni d'interesse per l'industria bancaria.

In ragione del grave disagio socio economico e sociale ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1218 del codice civile, l'articolo 12 di tale Ordinanza prevede per i soggetti titolari di mutui ipotecari relativi agli edifici distrutti o inagibili anche parzialmente ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolta nei medesimi edifici, che abbiano residenza o sede legale e/o operativa in uno dei comuni individuati dal Commissario delegato alla gestione dell'emergenza, il diritto di richiedere alle banche la sospensione per sei mesi delle rate dei mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale. La richiesta di sospensione del pagamento delle rate deve essere accompagnata dalla autocertificazione del danno subito resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

2. RICHIESTA DI SOSPENSIONE DELLE RATE DEI MUTUI, PER SEI MESI

L'esercizio della facoltà di sospensione del pagamento delle rate deve essere presentata entro e non oltre il 30/05/2014 e deve essere accompagnata dall'autocertificazione del danno subito resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

La sospensione dei pagamenti delle rate sarà effettuata su richiesta scritta per i mutui intestati a soggetti residenti o aventi sede legale e/o operativa in uno dei comuni individuati dal Commissario delegato alla gestione dell'emergenza.

I Clienti interessati possono chiedere allo Sportello/Filiale di riferimento la sospensione dal pagamento delle rate. La Filiale provvederà ad inoltrare la richiesta all'Ufficio Credito per il consueto iter amministrativo. Sarà possibile richiedere la sospensione per 6 (sei) mesi dell'addebito: dell'intera rata ovvero della sola quota capitale.

3. EFFETTI DELLA SOSPENSIONE

Le garanzie costituite in favore della Banca per l'adempimento delle obbligazioni poste a carico della Parte Mutuatariamantengono la loro validità ed efficacia.

In ogni caso la sospensione non comporterà novazione del contratto di Mutuo originariamente sottoscritto.

Restano ferme tutte le altre pattuizioni in detto contratto contenute.

La sospensione non comporta:

- L'applicazione di commissioni o spese di istruttoria;
- La modifica dei tassi/spread applicati al mutuo;
- La richiesta di garanzie aggiuntive.

La sospensione comporta:

- La proroga alla Nuova Scadenza della polizza incendio vincolata a favore della Banca.

Durante il periodo della sospensione restano ferme e valide le clausole di risoluzione previste nel contratto di mutuo.

- Effetti della sospensione dell'intera rata del mutuo

La sospensione dell'intera rata del mutuo comporta in automatico lo slittamento della scadenza originaria del Mutuo, con determinazione della "Nuova Scadenza", e sospensione dell'ammortamento del mutuo per un periodo pari a quello della sospensione.

Alla ripresa del pagamento delle rate del Mutuo, a decorrere dalla rata successiva al termine di scadenza del periodo di sospensione, riprenderà l'ammortamento del mutuo, tenendo conto del debito residuo risultante alla data del pagamento dell'ultima rata corrisposta.

Le rate saranno comprensive di una parte in quota capitale e di una parte in quota interessi calcolate secondo i termini e le modalità previste nell'atto di Mutuo originario.

La quota interessi che la parte mutuataria avrebbe dovuto pagare nel periodo di sospensione sarà invece ripartita in quote costanti dalla data di ripresa del piano di ammortamento sino alla Nuova scadenza, il cui importo sarà ricompreso nelle predette rate con distinta "oneri".

- Effetti della sospensione della sola quota capitale della rata del mutuo

La sospensione della sola quota capitale comporta in automatico lo slittamento della scadenza originaria del Mutuo, con determinazione della "Nuova Scadenza" e lo slittamento del piano d'ammortamento, attraverso la creazione di N rate di soli interessi. La periodicità delle rate resterà la stessa prevista da contratto. Gli interessi maturati e dovuti per il periodo di sospensione verranno corrisposti alle scadenze originarie e calcolati secondo gli stessi parametri contrattuali sul capitale residuo così come rilevato alla data della sospensione.

Ne consegue che la Parte Mutuataria pagherà, per il periodo di sospensione, rate di soli interessi calcolati al tasso applicato al contratto.